

Pubblicato il 13/01/2018

N. 00400/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10721/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10721 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Terracciano,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto 21;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva

-del Decreto Registro decreti prot. n. 0000188 del 2 ottobre 2017 e
Registro Ufficiale uscita 0006659 del 06 ottobre 2017, notificato il 13
ottobre 2017, con il quale il sig. -OMISSIS- è stato escluso dalla
procedura selettiva “concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di
Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale”;

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) Scheda medica del 21 settembre 2017 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il sig. -OMISSIS-, discontinuo dal 2007 al 2017 (tutt'ora in servizio come discontinuo) con la qualifica di Istruttore ginnico, sarebbe affetto da "-OMISSIS-" e di conseguenza, giudicato "non idoneo" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

b) Verbale n. 12 del 21 settembre 2017 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D.M. n. 135 del 4 settembre 2017 e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato il sig. -OMISSIS- affetto da "-OMISSIS-" - nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i Sig.ri, -OMISSIS-, o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott.

Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato che il gravame è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati.

Considerata la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti degli altri controinteressati non evocati.

Pertanto, dispone la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

ritenuto, inoltre che, in considerazione degli elevati costi, si possa autorizzare - come già disposto dalla Sezione in precedenti casi analoghi (vedi Ord. 12229/2015)- l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dell'Interno, della presente Ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a..

A tal fine il ricorrente dovrà provvedere, entro il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ovvero dal deposito della presente Ordinanza presso la Segreteria, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente fornendo alla stessa copia informatica della presente Ordinanza e degli atti sopra indicati.

La prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 15 giorni a pena di decadenza.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018
Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

dispone l'incombente nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.